

## TI\_GERICHTE TI-59666 vom 25. September 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-09-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_TI-59666](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-59666)

FR: TI\_GERICHTE TI-59666 du 25 septembre 2001

IT: TI\_GERICHTE TI-59666 del 25 settembre 2001

### Volltext

N. 494.2001.1

Lugano, 25 settembre 2001

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

\_\_\_\_\_

Sedente per statuire sul reclamo 10/11 settembre 2001 presentato da

\_\_\_\_\_

(rapp. dall'Avv. \_\_\_\_\_)

contro la decisione di data 30 agosto 2001 del Procuratore pubblico \_\_\_\_\_, che rifiuta congiunzione di procedimenti, ulteriori interrogatori ed allestimento di perizia psichiatrica (recte parere scientifico?), quali complementi istruttori nell'ambito del procedimento penale di cui all'inc. MP \_\_\_\_\_;

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (12.09.2001), di \_\_\_\_\_ (18.09.2001), \_\_\_\_\_ (21.09.2001) e \_\_\_\_\_ (21.09.2001);

letti ed esaminati gli atti del procedimento di cui all'inc. MP \_\_\_\_\_;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

nei confronti di \_\_\_\_\_ è stato avviato un procedimento penale per titolo di infrazione aggravata, subordinatamente semplice, alla Legge federale sugli

stupefacenti, quale titolare del negozio \_\_\_\_\_ (cfr. ODA 25 aprile 2001 - AI \_\_\_\_\_);

\_\_\_\_\_ è stato arrestato il 25 aprile 2001 e scarcerato il giorno successivo (AI \_\_\_\_\_);

con scritto di data 18 luglio 2001 il magistrato inquirente ha proceduto al deposito degli atti, il relativo termine è poi stato prorogato fino al 31 agosto 2001 (AI \_\_\_\_\_);

nei termini indicati la difesa ha chiesto, sostanzialmente, congiunzione del procedimento in oggetto con quelli riferiti ai collaboratori di \_\_\_\_\_, interrogatorio (in contraddittorio) dei signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, nonché allestimento di perizia psichiatrica "tendente ad accertare che il consumo di canapa non crea dipendenza ai sensi della LFStup";

sebbene le richieste fossero prive di sufficiente motivazione, quindi potevano essere respinte con questo unico argomento (cfr. GIAR 13 marzo 2001 in re G.C.; GIAR 9 maggio

1994 in re R.A.; CRP 20 luglio 1994 in re D.T.), il magistrato inquirente si è pronunciato anche sul merito delle stesse, spiegando nel dettaglio i motivi per i quali le respingeva; la congiunzione è stata rifiutata per (previsto) diverso esito dei procedimenti nei confronti dei collaboratori (pur se riferiti alla stessa fattispecie), gli interrogatori in quanto la richiesta non è motivata ed il contraddittorio può essere chiesto al dibattimento, la perizia psichiatrica per mancata indicazione del "soggetto" della stessa, rispettivamente inutilità di un "parere scientifico" sul tema (presenza agli atti del parere del farmacista cantonale, determinazione nella legge del carattere di stupefacente della canapa);

mediante il reclamo in oggetto l'accusato contesta le conclusioni del procuratore e chiede che le sue richieste vengano accolte; egli si appella a principi generali (parità di trattamento per la richiesta di congiunzione; diritto al contraddittorio per le richieste di interrogatori; obbligo di determinazione della "capacità" della canapa di indurre dipendenza ai sensi dell'art. 1 LFStup per la richiesta di perizia);

il magistrato inquirente, con riconferma delle motivazioni contenute nella decisione impugnata, chiede che il reclamo venga respinto;

gli osservanti \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, si oppongono alla richiesta di congiunzione;

il reclamo è presentato da persona legittimata e nel termine assegnato, sotto questi profili è ricevibile;

la presenza di sufficiente motivazione (in sede di reclamo) deve essere valutata per ogni singola richiesta (posto che sia da ritenere sufficiente il semplice richiamo a principi generali); si rinvia pertanto a quanto si dirà di seguito, in relazione ad ognuna di queste;

le vigenti norme in tema di connessione (art. 35 ss. CPP) derivano dal pregresso diritto (art. 10 e 11 CPP/1941), con la novella del riconoscimento della competenza alla disgiunzione per il magistrato investito del procedimento al momento della decisione (art. 35 cpv. 2 CPP): esse si rivolgono specificamente agli accusati, a garanzia di un equo processo, sia per la sua unicità (quando vengono imputati più reati, avuto riguardo alle disposizioni sulla commisurazione della pena, art. 63 ss. ed in particolare 68 CP), sia per

l'immediato confronto con coimputati, complici, ecc. (anche a favore di un equilibrato giudizio del complesso);

tuttavia, ragioni di opportunità (a patto che non ledano diritti di altri coimputati) permettono di mantenere separati procedimenti e giudizi pur in presenza di connessione quo alla fattispecie (art. 35 cpv.2 CPP);

nel caso concreto il magistrato inquirente motiva la disgiunzione (o, meglio, la non congiunzione) con l'esito diverso che intende dare al seguito dei procedimenti, per sostanziale diversa gravità degli addebiti; trattasi di un motivo sufficiente e già ammesso dalla giurisprudenza (CRP 20 giugno 1979 in re F. di R.), che il reclamante stesso ammette (pur se con riferimento all'eventualità di un NLP); ritenuto, inoltre, che anche in caso di congiunzione prima della chiusura dell'istruttoria nulla avrebbe impedito al Procuratore pubblico di emanare per alcuni accusati un atto d'accusa e per altri un DAC o un DAP (non solo un NLP);

il reclamante non avendo in alcun modo reso verosimile che la mancata congiunzione leda i suoi diritti processuali e gli possa essere di pregiudizio (la parità di trattamento presuppone

analogia di situazione di fatto che ne caso specifico non data né invocata), il reclamo, su questo punto, deve essere respinto;

per quanto concerne gli interrogatori di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, i cui verbali sono agli atti (AI \_\_\_\_\_), il reclamante non indica minimamente i motivi concreti per cui un ulteriore interrogatorio (in contraddittorio) delle persone menzionate sarebbe suscettibile di poter modificare le (prossime) decisioni del magistrato inquirente nei suoi confronti;

per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell'istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione:

esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l'accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell'istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest'ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP, inteso appunto tra l'altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5);

il contraddittorio è un diritto (dell'accusato) la cui violazione può condurre all'inutilizzabilità di determinate prove, è altrettanto vero che tale diritto non deve, necessariamente, essere garantito durante la fase delle indagini

preliminari o dell'istruttoria predibattimentale. E' sufficiente che il contraddittorio avvenga prima del giudizio di merito (DTF 116 Ia 289; DTF I 127).

in virtù di quanto sopra espresso, la richiesta di interrogatorio in sede di complemento istruttorio di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ é priva di sufficiente motivazione e va respinta;

per quanto concerne la terza richiesta, va detto che il mezzo di prova da assumere non è sufficientemente precisato (nell'istanza si parla di perizia psichiatrica e nel reclamo di parere medico-scientifico); il reclamante neppure si esprime sul parere scientifico già agli atti, che tocca anche la problematica relativa alla dipendenza (AI \_\_\_\_\_);

comunque "Les notions de stupéfiants et de substances psychotropes sont régies par l'art. 1 Lstup et surtout par l'Ordonnance de l'Office fédéral de la santé publique du 12 décembre 1996 qui énumère les stupéfiants et les autres substances prohibées. Le juge est lié par la décision du législateur d'inclure une substance dans la liste des stupéfiants ou des substances assimilées (ATF 107 IV 151 cons. 1b) et la preuve d'un effet toxique n'a pas à être apportée (ATF 108 IV 201 cons. 2c). Le législateur a également prévu la prohibition du cannabis (art. 1 al.1 Lstup) d'une manière qui lie le Juge (ATF 1206 IV 230 cons. b)" (B. Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, p.371); si vedano inoltre DTF 120 IV 256, nonché (più critico ma con analoga

conclusione) P. Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, p. 20, n.16;

in virtù di tutto quanto sopra espresso, il reclamo, laddove non irricevibile per insufficiente motivazione, deve essere respinto;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1 e 19 LFStup, 35, 196, 280, 284 CPP, 29, 32 CF, 6 CEDU,

decide:

1.

Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è integralmente respinto.

2.

La tassa di giustizia di FRS 500.- è a carico del reclamante, il quale rifonderà FRS 50.- (ciascuno) a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ a titolo di ripetibili.

3.

La presente decisione è definitiva.

4.

Intimazione:

- all'avv. \_\_\_\_\_;

- a \_\_\_\_\_;

- a \_\_\_\_\_;

- a \_\_\_\_\_;

- a \_\_\_\_\_;

- al Procuratore pubblico \_\_\_\_\_.

giudice \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.